

MESSAGGIO

concernente la modifica di alcune disposizioni della legge tributaria del 28 settembre 1976 e della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977

del 3 giugno 1992

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

vi sottoponiamo questo messaggio con il quale si propone la revisione di alcune disposizioni della legge tributaria (qui denominata LT), nell'intento di conferire alcune agevolazioni fiscali nei settori dell'imposta di donazione e successione e dell'imposta delle persone fisiche e giuridiche. Contemporaneamente si propone la modifica della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore, per un parziale adeguamento al rincaro delle imposte sulle licenze di circolazione.

I. Considerazioni generali

La vigente LT è entrata in vigore il 1 gennaio 1977 ed è stata oggetto di periodiche revisioni parziali. Non deve tuttavia stupire se nonostante i continui adeguamenti, che hanno modificato quasi 150 articoli della LT, il dibattito attorno alla revisione della LT rimanga attuale. Oltre alle svariate proposte e iniziative politiche cantonali, l'attualità di una verifica del nostro ordinamento tributario è dato dalle novelle legislative in materia fiscale recentemente promulgate dalla Confederazione: la nuova legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e la nuova legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID). Queste leggi sono state approvate dalle Camere federali il 14 dicembre 1990 e entreranno in vigore al 1.1.1993, la LAID, rispettivamente al 1.1.1995, la LIFD.

Il Consiglio di Stato ha voluto affrontare la tematica della riforma della LT con sistematicità per avere un quadro di riferimento tecnico e giuridico il più completo possibile, al fine di poter operare le scelte politiche che gli competono con cognizione di causa.

Un primo rapporto fu commissionato al prof. dr. Peter Locher per esaminare la compatibilità della vigente LT con la LAID e la LIFD, che erano a quel momento ancora in fase di discussione alle Camere federali. Questo rapporto fu consegnato il 18 ottobre 1989 e reso pubblico in un'edizione speciale della Rivista tributaria ticinese nel maggio 1990.

Successivamente il Consiglio di Stato decise di affidare al dott. Marco Bernasconi il mandato di procedere ad uno studio di fattibilità delle diverse proposte di revisione della legge tributaria ticinese formalizzate con atti parlamentari. Questo

studio, terminato nel mese di settembre 1991, è pure pubblicato in una edizione speciale della Rivista di diritto amministrativo e tributario ticinese del mese di marzo 1992.

La revisione della LT è condizionata da fattori d'ordine giuridico, concorrenziale e finanziario che non possono essere sottaciuti.

Con la LAID i Cantoni hanno perso una parte della loro autonomia legislativa in materia fiscale.

La concorrenza fiscale intercantonale rimarrà un dato di fatto dal momento che i Cantoni rimangono liberi di determinare l'onere fiscale a carico dei contribuenti.

Infine la situazione delle finanze pubbliche restringe il margine di manovra delle proposte intese a conseguire alleggerimenti fiscali.

Come preannunciato nelle linee direttive e piano finanziario di questa legislatura, il Consiglio di Stato propone una prima parziale riforma della LT in concomitanza con la decadenza del decreto legislativo concernente lo sconto del 5% per l'imposta cantonale delle persone fisiche. Intende poi proporre una riforma di più ampio respiro della LT per il 1995, al momento dell'entrata in vigore della LIFD. Sarà questa l'occasione per coordinare talune norme della LT con la LIFD e per adeguare la nostra legislazione alla LAID.

Come sopra ricordato, con la fine del 1992 decade il decreto legislativo concernente la diminuzione dell'onere fiscale per le persone fisiche. La concessione di uno sconto del 5% sull'ammontare complessivo dell'imposta sul reddito e sulla sostanza, limitatamente alla sola imposta cantonale, ha avuto una validità limitata a quattro anni. Questo provvedimento era stato voluto nel 1988, accanto ad altri provvedimenti che concernevano alleggerimenti fiscali di carattere permanente sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche. Fra i motivi all'origine di questo provvedimento vi era la particolare situazione finanziaria dell'ente cantonale: dopo un lungo periodo di risanamento delle finanze pubbliche, grazie anche alle esuberanze della evoluzione congiunturale di quegli anni, il Cantone poteva disporre di cospicui avanzi d'esercizio. Era sembrato allora equo far beneficiare anche il contribuente di questo stato particolarmente felice delle finanze cantonali. Il quadro finanziario che si prospetta oggi è per contro mutato: siamo infatti confrontati ad un tendenziale e generalizzato peggioramento delle finanze degli enti pubblici, realtà alla quale non sfugge il nostro Cantone, e ad un sensibile rallentamento della crescita economica.

Le ristrettezze finanziarie hanno pertanto condizionato il margine della manovra fiscale che viene qui proposta. Un pacchetto di misure che comprende degli alleggerimenti fiscali, questa volta di carattere non temporaneo, nel settore delle imposte dirette e di successione e donazione, in parte compensati da un adeguamento, pur sempre inferiore al rincaro intervenuto, nel settore delle imposte indirette e più specificatamente di quelle di circolazione.

La scelta è caduta sui seguenti provvedimenti di natura fiscale che si ritengono meritevoli di un'attenzione prioritaria:

a) Le imposte di donazione e successione poichè sono di esclusiva competenza cantonale, non rientrando nel campo di applicazione della LIFD e della LAID. La piena autonomia legislativa in questo settore non ci permette tuttavia di evitare il confronto con il disciplinamento e le aliquote applicate negli altri Cantoni. E' infatti risaputo che tra i fattori di scelta del domicilio dei contribuenti facoltosi, specie se in età avanzata, vi è anche il potenziale onere fiscale dell'imposta di successione. Le aliquote in vigore attualmente, in particolare quelle applicabili alle donazioni e alle successioni fra coniugi, risultano del tutto al di fuori della realtà svizzera. L'altro motivo per cui si è scelto di intervenire nel settore delle imposte di donazione e successione è l'effetto trascurabile che queste modifiche hanno sul gettito fiscale comunale.

b) Le imposte sul reddito delle persone fisiche e più specificatamente una miglior considerazione della deduzione per figli e persone a carico.

Con la proposta qui formulata di aumentare questa deduzione da 4'000 a 4'900 franchi il Ticino si pone in vetta alla graduatoria dei cantoni più sensibili in questo particolare strumento della politica a sostegno della famiglia. Qual'è ulteriore misura di carattere sociale è pure stata valutata la possibilità di aumentare i limiti di esenzione dei redditi imponibili, così come auspicato da più parti. Questa misura non è stata per il momento presa in considerazione per i seguenti motivi:

- con l'adeguamento della LT alla LAID si dovranno stralciare talune deduzioni, non più ammesse, e prevederne delle nuove. Questi cambiamenti comporteranno una modifica delle componenti del reddito imponibile e quindi la necessità di valutare nuovamente l'adeguatezza della vigente scala delle aliquote. Queste deduzioni concorrono fra l'altro a stabilire in modo determinante il limite di imponibilità per le diverse categorie di contribuenti. Sembra pertanto prematuro intervenire ora a stabilire nuovi limiti di esenzione che dovranno poi essere nuovamente rivisti a breve termine.

- il cambiamento dei limiti di esenzione comporta delle conseguenze sul gettito fiscale tutt'altro che trascurabili. Finanziariamente non incide tanto la contrazione di gettito determinata da chi verrebbe esentato, quanto piuttosto il minor introito dovuto dalla necessità di rivedere la curva delle aliquote per raccordare il nuovo punto di partenza dell'imponibilità agli altri scaglioni di reddito imponibile. Se si vuole garantire un minimo di plausibilità alla graduazione della progressione della scala delle aliquote, i costi di questa revisione risultano presto insopportabili. A questo proposito sono state eseguite delle simulazioni per calcolare la contrazione di gettito dell'imposta sul reddito nell'eventualità di aumentare i limiti di reddito esenti. Queste simulazioni fanno riferimento al biennio fiscale 1989/90, essendo la tassazione 1991/92 incompleta e pertanto non idonea per valutare il costo complessivo. Per il biennio 1989/90 i

limiti di esenzione erano di 6'000 franchi di reddito imponibile per le persone sole e di 9'800 franchi di reddito imponibile per i coniugati. Portando questi limiti a 9'600 franchi per le persone sole e a 15'500 per i coniugati si ha una contrazione di gettito, per la sola imposta cantonale, di oltre 25 milioni di franchi. Questo importo andrebbe poi rivalutato del 12% circa per adeguarlo ai valori di riferimento del biennio 1991/92. Si ottiene così una contrazione di gettito cantonale pari a circa 28 milioni di franchi ai quali si devono aggiungere ulteriori 22,5 milioni di franchi di minor introito per gli enti comunali. Anche un aumento molto più modesto, ma a questo punto poco significativo, dei limiti di esenzione comporta contrazioni di gettito non trascurabili: la simulazione eseguita con limiti di esenzione pari a 7'000 fr. per le persone sole e a 11'800 franchi per i coniugi determina, sempre con valori di riferimento al biennio 1989/90, un minor introito per il solo Cantone di circa 10 milioni di franchi.

- non va infine sottaciuto come dal confronto intercantonale risulti che il Cantone Ticino abbia già attuato una politica tributaria particolarmente sociale, nei riguardi dei redditi conseguiti dai contribuenti con ridotta capacità finanziaria.

Se prendiamo in considerazione l'ultima statistica pubblicata nel 1991 dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, relativa all'onere fiscale in Svizzera, si rileva che in Ticino l'indice globale dell'imposta cantonale, comunale e parrocchiale delle persone fisiche che conseguono un reddito lordo compreso fra i 7'500 ed i 30'000 franchi è di 77,6 punti, mentre la media svizzera è di 100,0 punti. Diversa è invece la situazione per i redditi alti, il cui indice globale in Ticino è superiore alla media svizzera. L'eventuale aumento dei limiti di esenzione accentuerebbe questo squilibrio per rapporto alla media svizzera.

- c) Per quanto concerne il comparto dell'imposta riservato alle persone giuridiche, in attesa di definire le modalità con le quali recepire l'ammissibilità della deduzione delle imposte dall'utile, così come prescritto dalla LAID, si propongono due segnali di chiari intenti, anche se di limitate conseguenze finanziarie: una maggior flessibilità nella politica d'ammortamento e una riduzione dal 18% al 16% dell'aliquota marginale applicata al terzo scaglione.
- d) Sebbene propugnata da tutti la semplificazione dell'ordinamento e della prassi tributaria risulta di difficile attuazione: questa considerazione assumerà maggior validità con l'entrata in vigore dei nuovi vincoli dettati dalla LIFD e dalla LAID. Si è cercato di dare un segnale concreto anche per l'obiettivo più volte dichiarato di una semplificazione della LT, proponendo nel caso specifico una modifica che dovrebbe consentire una maggior speditezza nel complesso settore della tassazione delle comunioni ereditarie.

e) L'ultima proposta del pacchetto di provvedimenti che viene qui presentata concerne un adeguamento parziale al rincaro dell'imposta di circolazione.

E' risaputo che il ricavo delle imposte di circolazione concorre a finanziare gli ingenti investimenti nel settore stradale (oltre 280 milioni di franchi di investimenti netti previsti a piano finanziario nel presente quadriennio) come pure a coprire le consistenti spese di manutenzione del patrimonio stradale. Per tutto questo settore l'ente pubblico è stato confrontato, e lo sarà anche in futuro, con l'inevitabile rincaro che ha fatto lievitare i costi.

A dieci anni di distanza dall'ultimo adeguamento degli importi sembra equo proporre, almeno in misura parziale, un adeguamento al rincaro dell'imposta di circolazione allo scopo anche di contenere il maggior onere finanziario dovuto alle modifiche che interessano le imposte dirette.

II. Commento alle singole proposte di modifica

Qui di seguito presentiamo più dettagliatamente e motiviamo le singole proposte di modifica di articoli di legge.

1. Modifiche riguardanti l'imposta di donazione e successione

1.1. L'esenzione delle donazioni e successioni tra coniugi (art. 121, 106, 120 e 129 LT)

Unicamente nove Cantoni prevedono un'imposta di donazione e di successione tra coniugi. Fra questi il Cantone Ticino applica delle aliquote nettamente superiori, come si può facilmente desumere dalla tabella che qui riproduciamo ripresa dalla statistica pubblicata dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (Steuerbelastung in der Schweiz, pag. 84, 1991)

	20'000 Fr.		50'000 Fr.		100'000 Fr.		500'000 Fr.	
	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
Nidwaldo	100	0,5	250	0,5	500	0,5	2'500	0,5
Glarona	-	-	-	-	693	0,7	14'553	2,9
Friburgo	-	-	1'500	3,0	3'000	3,0	15'000	3,0
Appenzello esterno	240	1,2	750	1,5	2'000	2,0	16'000	3,2
San Gallo	-	-	-	-	-	-	21'000	4,2
Ticino	-	-	1'600	3,2	4'400	4,4	46'400	9,3
Vaud	-	-	-	-	984	1,0	14'295	2,9
Ginevra	400	2,0	1'300	2,6	3'050	3,0	21'550	4,3
Giura	150	0,8	500	1,0	1'125	1,1	9'500	1,9

Un'altra particolarità presente nella nostra LT è che l'aliquota prevista per il coniuge superstite, compresa tra l'1,6% e il 13,5%, risulta superiore alle aliquote applicabili ai discendenti in linea diretta, che oscillano tra l'1% e l'8,5%.

Il nuovo diritto matrimoniale conferisce maggiore importanza al contributo comune di entrambi i coniugi per la costituzione del patrimonio di famiglia. Poco comprensibile risulta di conseguenza un'imposizione successoria fra i coniugi stessi.

Questa incomprensione viene aggravata dal fatto che il coniuge superstite eredita generalmente in età già avanzata, per cui lo stesso patrimonio familiare viene nuovamente imposto in tempi assai ravvicinati quando a ereditare saranno i figli o gli altri discendenti.

Inoltre per quanto concerne le donazioni tra coniugi si tratta di una imposizione che viene considerata unicamente al momento della morte di uno dei due coniugi, ciò che presenta difficoltà in ordine all'incasso (si pensi ad esempio ai casi di divorzio o nei quali uno dei due coniugi lasci la Svizzera).

Per queste considerazioni il Consiglio di Stato propone l'abolizione dell'imposta di successione e donazione in caso di trasferimenti di beni tra coniugi.

Conseguentemente si propone la modifica degli articoli 121 cpv. 1 lett. c, 106 lett. d, 120 cpv. 1 LT così come esposti nell'annesso disegno di decreto legislativo. Con la normativa proposta saranno quindi esonerate tutte le devoluzioni tra coniugi a seguito di successioni apertesi o di liberalità eseguite a contare dal 1.1.1993. Saranno pure esonerate le liberalità tra coniugi eseguite prima del 1.1.1993, per le quali l'evento generatore dell'imposizione (il decesso di uno dei coniugi) non si è verificato entro il 31.12.1992.

Il gettito fiscale degli ultimi tre anni di questa imposta è stato il seguente:

1989: 10,4 mio di franchi
1990: 10,9 mio di franchi
1991: 8,4 mio di franchi

Si valuta pertanto una contrazione del gettito fiscale di circa 10 milioni di franchi annui, di cui 9 a carico del Cantone e 1 a carico dei comuni. I comuni beneficiano infatti di una partecipazione del 10% sull'imposta di successione incassata dallo Stato, limitatamente alle successioni che si aprono nel Cantone.

Con questa proposta viene evasa la mozione 19 giugno 1989 dell'on. Sergio Bianchi che chiedeva al Consiglio di Stato di studiare e proporre una modifica dell'imposizione del coniuge superstite nell'ambito delle imposte di successione e di donazione.

1.2. L'indicizzazione dei valori imponibili a cui si applicano le aliquote dell'imposta di successione e donazione (art. 129 e 130 LT)

Gli importi in franchi assoggettati alle aliquote dell'imposta di successione e donazione di cui agli articoli 129 e 130 LT sono invariati dall'entrata in vigore della legge tributaria il 1. gennaio 1977.

La legge non prevede infatti l'indicizzazione di questi importi. Conseguentemente, per effetto dell'inflazione, si assiste a un progressivo aumento, in termini reali, della pressione

fiscale dell'imposta di successione e donazione. Questo fenomeno è conosciuto anche in altri ambiti fiscali, ovunque sono applicate aliquote progressive a dei valori monetari nominali. Per ovviare a queste conseguenze si è inserita una clausola di indicizzazione periodica degli importi per quanto concerne l'imposta ordinaria sul reddito (art. 3 LT). Per l'imposta sulla sostanza delle persone fisiche l'adeguamento ha avuto luogo con la modifica dell'art. 59 cpv. 1 LT del 1.1.1989. E' giunto ora il momento, dopo 15 anni, di provvedere all'adeguamento degli importi dell'imposta di successione e donazione. Per compensare il rincaro intervenuto, il disegno di decreto legislativo annesso a modifica degli articoli 129 e 130 LT propone un adeguamento degli importi del 50%. La perdita di gettito fiscale conseguente a questa proposta è stata valutata in circa 4 milioni di franchi, di cui 0,4 milioni a carico dei comuni. Questa valutazione, basata su di una simulazione applicata all'imposta percepita negli anni scorsi, tiene già conto dell'ipotesi che venga abolita l'imposta fra i coniugi come proposto sopra. Computando invece questa imposta, il minor gettito sarebbe di 5 milioni di franchi circa.

A differenza di quanto avviene per l'imposta sul reddito, il Consiglio di Stato non ritiene di proporre un'indicizzazione ricorrente e automatica dei valori imponibili dell'imposta di successione e donazione in analogia ai disposti dell'articolo 3 LT. Questo perchè l'interdipendenza tra l'evoluzione dei valori dei beni devoluti e quella del costo della vita è meno evidente. Inoltre la dimensione della stratificazione delle categorie di imponibile e la progressione delle aliquote dell'imposta di successione e donazione sono tali da rendere meno significativi e incisivi gli effetti del rincaro.

E' tuttavia equo rivedere e correggere a medio termine i valori nominali di riferimento, come viene qui proposto.

1.3. Adeguamento dei limiti di esenzione e di riscossione (art. 129 e 130 LT)

Per gli stessi motivi esposti sopra si giustifica l'adeguamento degli importi di esenzione e di riscossione nella misura del 50%.

Le quote ereditarie esentate dall'imposta di successione previste dall'art. 129 cpv. 4 LT sono pertanto modificate come segue:

- a) esenzione delle quote che non superano fr. 30'000.- (precedentemente fr. 20'000.-) spettanti ai figli minorenni;
- b) esenzione delle quote che non superano fr. 15'000.- (precedentemente fr. 10'000.-) spettanti ai figli maggiorenni;
- c) esenzione delle quote che non superano fr. 7'500.- (precedentemente fr. 5'000.-) spettanti agli altri discendenti.

L'ammontare dell'imposta per la quale non si procede alla riscossione stabilita dall'art. 129 cpv. 5 rispettivamente dall'art. 130 cpv. 4 LT viene portato da 20 a 30 franchi.

Questi adeguamenti comportano un minor introito valutato a 0,1 mio di franchi.

1.4. Modifica delle aliquote per i figli dei figliastri (art. 130 LT)

Le imposte di successione e di donazione sono calcolate tenendo conto sia del grado di parentela che intercorre tra il defunto o il donante e il beneficiario della devoluzione sia dell'ammontare percepito da quest'ultimo.

L'art. 130 LT prevede che i figliastri pagano l'imposta prevista per i fratelli. Non è invece stata prevista alcuna aliquota di favore per i figli dei figliastri, ciò che li pone all'ultimo grado della scala (6) con il coefficiente maggiore (3.0). Questa dimenticanza risulta ingiusta se si considera che ad esempio i figli dei fratellastri, che non sono uniti da alcun vincolo di sangue e neppure di affinità, sono posti al 4. grado della scala con un coefficiente di 1.3.

Il Consiglio di Stato, considerato che spesso i rapporti con i figli dei figliastri sono abbastanza stretti, intende ovviare a questa lacuna inserendoli al grado 4. della scala prevista all'art. 130 cpv. 1 LT. Essi saranno pertanto parificati ai nipoti, agli zii, ai fratellastri e ai figli di quest'ultimi, al patrigno e alla matrigna.

Questa modifica, invero di poco conto ma che rimedia a una situazione recepita come discriminante, non comporterà che insignificanti e trascurabili conseguenze sul gettito fiscale.

2. Modifiche riguardanti l'imposta delle persone fisiche

2.1. Deduzione per figli e persone a carico (art. 35 LT)

La deduzione per figli e persone a carico permette di considerare che un determinato reddito non serve solo al sostentamento di una persona o di una coppia, ma va anche a beneficio dei figli ed eventualmente di persone bisognose. Questa forma di considerazione della famiglia si affianca ad altri provvedimenti di natura tributaria o di altro genere, come ad esempio la deduzione per figli agli studi o gli assegni famigliari.

Il confronto intercantonale, riferito alla situazione vigente nel 1991, dimostra come il Ticino si situa ai primi posti della graduatoria ed è quindi particolarmente attivo in questa politica di sostegno alla famiglia attraverso la deduzione per figli.

fr. 4'500.-	Zurigo
fr. 4'300.-	Zugo
fr. 4'000.-	Berna, Basilea Città, Ticino
fr. 3'600.-	Lucerna
fr. 3'500.-	San Gallo
fr. 3'400.-	Friburgo
fr. 3'200.-	Argovia

fr. 2'800.-	Giura
fr. 2'700.-	Soletta
fr. 2'600.-	Ginevra
fr. 2'520.-	Vallese
fr. 2'500.-	Neuchâtel, Appenzello Interno, Glarona
fr. 2'420.-	Grigioni
fr. 2'300.-	Turgovia, Soletta
fr. 2'000.-	Uri, Svitto, Appenzello Esterno
fr. 1'800.-	Obwaldo
fr. 1'700.-	Nidwaldo
fr. 400.-	Basilea Campagna (deduzione dall'imposta)
fr. -.-	Vaud (quozienti famigliari)

Già nel 1988 il Consiglio di Stato aveva proposto un aumento della deduzione per figli e persone a carico dagli allora 2'860 franchi ai 3'200 franchi. Il Gran Consiglio era andato oltre fissando la deduzione a 3'500.- franchi.

Per motivi finanziari non è certamente pensabile di prevedere una deduzione che consideri in modo integrale i costi reali dei figli a carico. L'attuale deduzione di 4'000.- franchi per figli e persone a carico già comporta una contrazione di gettito dell'imposta cantonale valutata in circa 27 milioni di franchi.

Il Consiglio di Stato propone di aumentare la deduzione a 4'900 franchi. Con l'indicizzazione prevista dall'articolo 3 LT la stessa sarà automaticamente adeguata in 5'500 franchi per il biennio di tassazione 1993-1994.

Il costo di questa proposta, valutata sui parametri vigenti per il 1992, è di circa 6,3 milioni di franchi. Da notare che questa misura inciderà pure sul gettito fiscale dei Comuni nella misura di ulteriori 5 milioni di franchi, ritenuto un moltiplicatore medio dell'80%.

3. Modifiche riguardanti le aziende e le persone giuridiche

3.1. Ammortamenti (art. 27 e 69 LT)

L'ammortamento è una diminuzione di valore della sostanza aziendale e come tale rappresenta un costo a tutti gli effetti. Dal profilo fiscale gli ammortamenti giustificati dall'uso commerciale sono ammessi come spese deducibili dal reddito aziendale (art. 26 LT). L'art. 27 LT pone tuttavia dei limiti agli ammortamenti consentiti. Essi devono rispettare i seguenti 3 principi:

- il principio della realtà, vale a dire gli ammortamenti devono corrispondere a una effettiva svalutazione dell'attivo aziendale. A questo proposito sono emanate delle direttive che stabiliscono i tassi di ammortamento ordinari consentiti, che variano a dipendenza della durata di vita dei singoli oggetti;
- il principio della periodicità: sono ammessi unicamente quegli ammortamenti conseguenti a deprezzamenti intervenuti durante l'esercizio in questione;

- il principio della contabilizzazione: gli ammortamenti devono essere contabilizzati o esposti in apposite tabelle.

In generale esiste una prassi ed una giurisprudenza consolidata, valevole sia per l'imposta federale che per quella cantonale.

Un maggior rigore, a livello cantonale, si riscontra per una fattispecie particolare: la possibilità di recuperare ammortamenti non eseguiti in periodi precedenti per mancanza di utili adeguati. Per l'imposta federale diretta è ammesso il recupero di ammortamenti utilizzando tassi superiori a quelli ordinari consentiti, anche se occorre rilevare come la prassi sia restrittiva e la condizione indispensabile sia che gli ammortamenti non poterono essere contabilizzati prima a causa di insufficienti risultati d'esercizio. Per contro a livello cantonale non si permette il recupero degli ammortamenti derogando ai tassi usuali. Questo rigore è stato criticato da più parti.

Si propone pertanto una attenuazione della formulazione dell'art. 27 LT, tralasciando la precisazione "interventiva nel periodo determinante", così come prevede il corrispondente articolo della legge federale. Questa modifica non significa evidentemente che si vuole abbandonare il principio della periodicità e cioè dell'assegnazione a ogni esercizio delle spese e in generale degli oneri (come del resto dei proventi) di stretta competenza. E' però un segnale che permette una maggior flessibilità all'Autorità fiscale, che potrà così autorizzare il recupero di ammortamenti non eseguiti in periodi precedenti per mancanza di utili adeguati. Inoltre questa politica meno rigida in materia di ammortamenti può servire a equilibrare il gettito fiscale in prospettiva, permettendo di attenuare punte e depressioni degli utili imponibili. In un anno particolarmente brillante potrebbe anche risultare opportuno concedere, su richiesta, ammortamenti più generosi di quanto non prevedano le tabelle ufficiali, se questo permetterà di evitare sostanziali riduzioni degli utili in anni successivi, che si preannunciano problematici. D'altra parte resta sempre all'autorità fiscale la possibilità di operare con riprese che vengono effettuate una volta tanto e che pertanto non implicano più la restituzione in anni successivi.

La conseguenza finanziaria di questa modifica non è valutabile; la contrazione di gettito dovrebbe tuttavia essere di poco conto e nel medio termine risultare ininfluente.

3.2. Adeguamento delle aliquote marginali delle persone giuridiche (art. 72 lett. c) LT)

Il confronto intercantonale sull'onere fiscale dell'imposta sull'utile delle persone giuridiche pone il Ticino con 127,7 punti, al terzo posto della graduatoria dei Cantoni svizzeri che applicano le aliquote più gravose. Questa non certo invidiabile posizione non giova a creare le condizioni quadro favorevoli alla localizzazione di nuove iniziative economiche e al mantenimento di quelle esistenti. Nel recente passato si era già proceduto ad attenuare l'aliquota massima dell'imposta sull'utile delle persone giuridiche portandola dal 15% al 14%

nel 1986 e al 12% a partire dal 1.1.1989. Ciò nonostante l'accresciuta concorrenzialità fiscale praticata da altri Cantoni e da alcune nazioni come pure l'internazionalizzazione dei mercati e della mobilità aziendale pongono il nostro Cantone in una difficile situazione per quanto attiene all'imposizione delle persone giuridiche; ciò a maggior ragione in un periodo in cui la Svizzera sembra non godere più dei vantaggi di posizione acquisiti nel secondo dopoguerra. D'altra parte occorre tenere in debita considerazione sia la precaria situazione della finanza pubblica che la necessità di procedere presto a una revisione fondamentale dei criteri e della scala di aliquote che stanno alla base della tassazione delle persone giuridiche.

Per quest'ultimo aspetto ci si riferisce in particolare a due tematiche: la questione inerente alla deducibilità delle imposte dall'utile conseguito dalle persone giuridiche e l'abbandono della tariffa a 3 scaglioni, a favore di una aliquota proporzionale.

L'art. 25 cpv. 1 lett. a) LAID prescrive che le imposte federali, cantonali e comunali sono oneri consentiti dall'uso commerciale e sono pertanto deducibili dall'utile netto.

Il nostro Cantone dovrà quindi adeguare la propria legislazione tributaria a questa normativa. Il costo di questa modifica, qualora rimanessero inalterate le aliquote attuali, è di alcune decine di milioni di franchi. Il passaggio a un'aliquota proporzionale va valutato in funzione della semplificazione del sistema di tassazione e della sua affinità con i modelli vigenti negli altri paesi industrializzati. Per una trattazione più completa di queste tematiche rimandiamo al citato rapporto del dott. Marco Bernasconi.

In attesa di presentare le proprie proposte in merito a questi problemi nell'ambito della revisione di più ampio respiro della legge tributaria programmata per il 1995, il Consiglio di Stato ritiene di dare un segnale, di scarso impatto finanziario ma di chiaro orientamento di tendenza, proponendo una modifica dell'art. 72 lett. c) LT. L'attuale aliquota applicata al terzo scaglione di utile netto viene ridotta dal 18% al 16%.

Questa modifica comporta una contrazione di gettito valutabile, per l'imposta cantonale, in circa 1 milione di franchi e interessa circa 1'000 soggetti fiscali.

4. Semplificazione delle tassazioni concernenti le comunioni ereditarie (art. 11 LT)

L'art. 11 cpv. 1 LT sancisce il principio che le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società semplici come pure le unioni di persone o di beni senza personalità giuridica propria non soggiacciono all'imposizione come tali. Il loro reddito e la loro sostanza sono aggiunti agli elementi imponibili dei singoli soci.

Questo principio è applicabile anche alle comunioni ereditarie indivise (art. 11 cpv. 2 LT); pertanto reddito e sostanza di quest'ultime sono suddivise in quote e aggiunte ai fattori imponibili dei singoli eredi.

Fortunatamente lo stesso art. 11 cpv. 2 LT prevede la possibilità di imporre la comunione ereditaria quale soggetto fiscale autonomo qualora le quote non siano chiaramente attribuibili

poichè i rapporti interni sono troppo complicati per effettuare un equo frazionamento oppure quando le quote attribuite ai singoli aventi diritto sono di un'entità finanziaria modesta: il reddito annuo netto è inferiore ai 1'000 fr. e la sostanza netta è inferiore ai 20'000 fr.. Nel caso in cui la comunione ereditaria è imposta come tale si applicano le aliquote previste dall'art. 36 bis LT.

Il numero delle comunioni ereditarie e delle indivisioni è particolarmente elevato: oltre 21'000. L'accertamento biennale del reddito e della sostanza delle comunioni ereditarie e la loro suddivisione e imposizione ai singoli interessati crea un dispendio amministrativo non trascurabile.

Anche per i contribuenti rappresenta un aggravio burocratico ingiustificato. Per importi talvolta insignificanti devono riempire regolarmente l'apposito questionario e attendere l'evasione dello stesso prima di vedersi definire gli elementi di reddito e sostanza da prendere in considerazione per la propria partita fiscale. Non bisogna dimenticare che numerose comunioni ereditarie concernono redditi e sostanza modesti e che la suddivisione di questi elementi, laddove gli eredi sono numerosi, incide sulla tassazione di altrettanti contribuenti.

Per limitare il dispendio amministrativo ed evitare un eccessivo aggravio burocratico ai contribuenti laddove i valori in gioco sono di poco conto si propone la modifica dell'art. 11 cpv. 2 e un nuovo articolo 263 cpv. 2 LT.

L'art. 11 cpv. 2 viene modificato aumentando gli importi - da 1'000 a 2'000 franchi il reddito annuo netto, rispettivamente da 20'000 a 30'000 franchi la sostanza netta - per i quali si procede a una tassazione delle comunioni ereditarie e delle indivisioni come contribuente a sè stante. Questi adeguamenti sono pure giustificati dal rincaro intervenuto dall'entrata in vigore della nuova LT, vale a dire dal 1.1.1977. Attualmente le comunioni ereditarie e le indivisioni tassate come tali sono circa 6'000. Con la modifica proposta all'art. 11 cpv. 2 LT ci sarà un aumento di questa forma semplificata di tassazione. L'imposta complessiva sul reddito e sulla sostanza delle comunioni ereditarie tassate come tali è inferiore ai 150'000 fr.; la maggior parte sono infatti esenti, non raggiungendo i minimi imponibili. Per il futuro si intende pure semplificare la procedura di tassazione per queste comunioni esenti: se gli elementi di reddito e di sostanza restano invariati non sarà più inviata la dichiarazione fiscale e rimarrà valevole l'ultima notifica intimata.

Per quanto concerne l'imposta immobiliare viene introdotto un nuovo art. 263 cpv. 2 LT così formulato:

"Le comunioni ereditarie e le indivisioni tassate come tali sono esentate dall'imposta immobiliare se l'imposta dovuta è inferiore ai 50.- franchi."

Circa 5'300 comunioni ereditarie tassate come tali su 6'000 sono soggette all'imposta immobiliare per valori inferiori ai 50.- franchi. L'imposta complessiva percepita per queste 5'300 comunioni ereditarie è di circa 40'000.- franchi.

I costi per l'iscrizione ai ruoli, per la tassazione e l'incasso non coprono le spese. Si giustifica pertanto la loro esenzione.

5. Adeguamento delle imposte di circolazione

L'ultimo adeguamento delle imposte di circolazione risale al 1.1.1983. In questi anni l'indice dei prezzi al consumo ha subito un incremento del 31,2% (da 124,7 punti al 31.12.1982 a 163,6 punti al 31.12.1991).

A fine 1992 tale incremento sarà verosimilmente attorno al 36%. Mentre l'ammontare dell'imposta di circolazione è diminuita in valori reali, il Cantone ha incrementato le uscite per spese di investimenti e di manutenzione nel settore stradale. Un impegno accresciuto nel settore degli investimenti è pure confermato nel piano finanziario di legislatura. I dati trasmessi annualmente dal Cantone alla Confederazione ai fini della ripartizione del dazio sui carburanti evidenziano la crescita dei deficit del conto stradale cantonale (comuni esclusi).

Nel 1986 il deficit del conto stradale era ancora contenuto a 11 milioni di franchi circa, pari al 5,5% dei costi complessivi lordi imputabili al settore stradale. Nel 1988 la maggior spesa risultava di 28 milioni di franchi circa (10,9% dei costi totali) e nel 1990 raggiungeva i 47 milioni di franchi circa (14,4% dei costi totali).

L'iter decisionale per aumentare l'imposta di circolazione nel 1983 fu piuttosto travagliato. Già nel 1980 infatti il Gran Consiglio decise di modificare la legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore. Tale decisione non divenne operativa per l'inoltro di un referendum da parte del TCS e dell'ACS accolto in votazione popolare il 22 febbraio 1981. A seguito di una successiva consultazione delle associazioni automobilistiche del nostro Cantone, il Consiglio di Stato fu in grado infine di concordare nuove proposte atte a conciliare gli opposti pareri. Furono infatti decisi un aumento più contenuto dell'imposta e una contemporanea modifica del sistema di imposizione. In quella occasione il Consiglio di Stato, oltre che concordare con le associazioni le aliquote e la nuova base di calcolo, convenne che prima della fine della legislatura 1983/1987 non avrebbe proposto ulteriori modifiche delle imposte di circolazione.

Superata ampiamente questa scadenza e trascorsi oramai 10 anni dall'ultimo adeguamento, il Consiglio di Stato ritiene che ci siano le premesse per proporre una nuova modifica dell'imposta.

Il 13 aprile 1992 le associazioni interessate (TCS, ACS, ATA) sono state orientate sui motivi e sugli intendimenti della prospettata modifica.

La proposta sottoposta per consultazione prevedeva un adeguamento parziale al rincaro delle aliquote d'imposta attorno al 25%, senza un cambiamento della struttura tariffale. Parimenti si proponeva l'introduzione di una norma che permettesse l'indicizzazione periodica delle aliquote qualora l'inflazione avesse superato il 15%.

Le risposte delle associazioni sono state di netto rifiuto per quanto riguardava la proposta di introdurre una norma che

permettesse per il futuro un'indicizzazione automatica al rincaro dell'imposta. Il Consiglio di Stato ha pertanto deciso di abbandonare questo intendimento.

Per quanto concerne la proposta di adeguamento delle imposte, l'ACS e il TCS non la ritengono proponibile e giustificata nella misura percentuale proposta (25%). Più possibilista è l'ATA, la quale richiama l'opportunità di una modifica a medio termine della struttura tariffale, da riconsipire in funzione di una tassa chilometrica.

Tenendo conto di queste prese di posizione, ma anche di una ragionevole applicazione del principio di causalità nella copertura delle spese stradali, il Consiglio di Stato propone con l'annesso disegno legislativo un adeguamento del 15% delle imposte di circolazione. Questo aumento risulta inferiore della metà al rincaro intervenuto e pure inferiore all'accresciuto impegno infrastrutturale e di manutenzione dello Stato a promozione e salvaguardia della mobilità.

L'adeguamento proposto del 15% in media comporta un maggior introito valutato in circa 10 milioni di franchi annui.

III. Relazione con le linee direttive e il piano finanziario

Nelle linee direttive e piano finanziario della legislatura in corso, il Consiglio di Stato aveva ipotizzato una prima riforma parziale della legge tributaria con il 1. gennaio 1993. Pur non potendo ancora quantificare a quel momento la portata finanziaria di questo intervento si indicava espressamente la possibilità di sfruttare, almeno parzialmente, lo spazio di manovra finanziaria derivante dalla decadenza dello sconto del 5% per riforme tributarie.

Le conseguenze di natura finanziaria per il Cantone di queste proposte sono le seguenti:

a) Minor gettito annuo

- esenzione delle successioni e donazioni tra coniugi	9,0 mio
- indicizzazione delle aliquote di successione e donazione	3,6 mio
- adeguamento dei limiti di esenzione e di riscossione delle imposte di donazione e successione	0,1 mio
- aumento deduzione per figli e persone a carico	6,3 mio
- adeguamento aliquote marginali PG	<u>1,0 mio</u>
totale	20,0 mio

b) Aumento del gettito annuo

- adeguamento aliquote imposte di circolazione	10,0 mio
------------------------------------------------	----------

Il minor introito netto per il Cantone è quindi valutato in 10 milioni di franchi annui. Per i comuni vi è complessivamente

una contrazione di gettito di 7,2 milioni di franchi dovuta nella misura di 1,4 milioni alle minor partecipazioni dell'imposta di successione e di 5,8 milioni alle altre modifiche della LT.

Vogliate gradire, onorevole signor Presidente e onorevoli signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima considerazione.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, D. Marty
p.o. il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di

LEGGE

concernente la modifica di alcune disposizioni della legge tributaria e della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore.

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 2 giugno 1992 n. 3951 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

I.

La legge tributaria del 28 settembre 1976 è modificata come segue:

IV. Unione di persone e di beni

Art. 11 cpv. 2

²La stessa norma è applicabile alle comunioni ereditarie ed alle indivisioni in quanto le quote siano chiaramente attribuibili ai singoli aventi diritto e superino fr. 2'000.- di reddito annuo netto o fr. 30'000.- di sostanza netta. In caso contrario sono applicabili le aliquote dell'art. 36bis.

b) Ammortamenti

Art. 27 cpv. 1

¹Sono ritenuti consentiti dall'uso commerciale gli ammortamenti corrispondenti ad una adeguata compensazione dell'effettiva svalutazione nella misura in cui sono stati contabilizzati o figurano in speciali tabelle di ammortamento.

2. Deduzione per figli e per persone bisognose

Art. 35 cpv. 1

¹Dal Reddito netto sono inoltre deducibili:

a) per ogni figlio minorenni senza attività lucrativa, oppure a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, fr. 4'900

b) per ogni persona invalida o ricoverata, al cui sostentamento il contribuente provvede, fr. 4'900

c) abrogato.

III. Calcolo dell'imposta.

1. Società di capitali e cooperative, in generale.

Art. 72 lett. c

L'imposta sull'utile delle società di capitali e cooperative è del:

....

c) 16% sul saldo dell'utile netto.

In ogni caso l'imposta è limitata al 12% dell'utile netto imponibile.

I. Oggetti.

1. Imposta sulle successioni

a) In genere.

Art. 106 lett. d)

Sono sottoposti all'imposta sulle successioni:

....

d) abrogato

V. Esenzioni.

1. Di soggetti.

Art. 120 cpv. 1 lett. g) (nuovo)

¹Sono esenti dall'imposta di successione e donazione:

....

g) il coniuge.

2. Di quote.

Art. 121 cpv. 1 lett. c)

¹Sono esenti dall'imposta di donazione:

....

c) abrogata

Art. 129 cpv. 1, cpv. 4, cpv. 5 con marginale

II. Aliquote

1. Per discendenti e ascendenti

¹L'imposta sulle successioni e sulle donazioni per discendenti e ascendenti è prelevata in base alle aliquote e ai coefficienti che seguono.

a) Aliquota d'imposta base in percento del valore imponibile

Categorie	Aliquote di ogni categoria		Imposta dovuta per il massimo di ogni categoria		Aliquota effettiva del massimo di categoria
	%	fr.	%	fr.	%
fino a	fr.	15'000	1,0	150.--	1,000
da fr.	15'100 a fr.	30'000	1,5	375.--	1,250
da fr.	30'100 a fr.	75'000	2,5	1'500.--	2,000
da fr.	75'100 a fr.	150'000	3,5	4'125.--	2,750
da fr.	150'100 a fr.	300'000	4,5	10'875.--	3,625
da fr.	300'100 a fr.	450'000	6,0	19'875.--	4,416
da fr.	450'100 a fr.	637'500	7,5	33'937,50	5,323
da fr.	637'600 a fr.	1'012'500	8,5	65'812,50	6,500
da fr.	1'012'600 a fr.	1'500'000	9,4	111'637,50	7,442
da fr.	1'500'100 a fr.	2'250'000	9,8	185'137,50	8,228
da fr.	2'250'100 in avanti		10,0		

b) Coefficienti e aliquote massime per i singoli gradi di parentela

Grado	Coefficiente	Aliquota massima
1. Discendenti in linea diretta e adottivi	1.00	8.5
2. Ascendenti in linea diretta e adottivi	1.60	13.5

⁴ Sono esenti da imposta:

- a) le quote ereditarie che non superano fr. 30'000.- spettanti a figli minorenni;
- b) le quote ereditarie che non superano fr. 15'000.- spettanti ai figli maggiorenni;
- c) le quote ereditarie che non superano fr. 7'500.- spettanti ad altri discendenti.

⁵ L'imposta per ogni quota ereditaria, legato o donazione inferiore a fr. 30.- non è riscossa.

Art. 130 cpv. 1, cpv. 4

2. Per altri gradi di parentela e per non parenti

¹L'imposta sulle successioni e sulle donazioni per altri gradi di parentela e per non parenti è prelevata in base alle aliquote e ai coefficienti che seguono.

a) Aliquote d'imposta base in percento del valore imponibile

Categorie	Aliquote di ogni categoria		Imposta dovuta per il massimo di ogni categoria		Aliquota effettiva del massimo di categoria
	%	fr.	%	fr.	%
fino a		fr. 15'000	7,0	1'050.--	7,000
da fr.	15'100 a fr.	45'000	8,0	3'450.--	7,666
da fr.	45'100 a fr.	75'000	9,0	6'150.--	8,200
da fr.	75'100 a fr.	112'500	10,0	9'900.--	8,800
da fr.	112'600 a fr.	150'000	11,0	14'025.--	9,350
da fr.	150'100 a fr.	225'000	12,0	23'025.--	10,233
da fr.	225'100 a fr.	337'500	13,0	37'650.--	11,155
da fr.	337'600 a fr.	450'000	14,5	53'962,50	11,991
da fr.	450'100 a fr.	637'500	16,5	84'900.--	13,317
da fr.	637'600 a fr.	1'012'500	18,5	154'275.--	15,237
da fr.	1'012'600 in avanti		21,0		

b) Coefficienti e aliquote massime per i singoli gradi di parentela

Grado	Coefficiente	Aliquota massima
3. Fratelli, figliastri	1.0	18.0
4. Nipoti, figli di fratellastri, zii, fratellastri, patrigno, matrigna, figli di figliastri	1.3	22.0
5. Pronipoti, prozii, primi cugini, cognati, genero, nuora, suoceri	1.8	32.0
6. Parenti di ogni altro grado e non parenti	3.0	48.0

⁴L'imposta per ogni quota ereditaria, legato o donazione inferiore a fr. 30.- non è riscossa.

Art. 263 cpv. 2 (nuovo)

Le comunioni ereditarie e le indivisioni tassate come tali a norma dell'art. 11, cpv. 2 sono esentate dall'imposta immobiliare se essa è inferiore ai 50.- franchi.

II.

La legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977 è modificata come segue:

Art. 1

¹Ogni licenza di circolazione comporta il pagamento di una imposta annuale di:

- a) fr. 11.- per i carri a mano provvisti di motore;
- b) fr. 23.- per i ciclomotori;
- c) fr. 60.- + (2.- x potenza (kW DIN) per i motoveicoli e le motoleggere;
- d) un supplemento del 50% sulle previste imposte di circolazione per i motoveicoli a tre ruote fino a kg 400, peso a vuoto, per i motoveicoli con il carrozino laterale e per i motoveicoli speciali;
- e) fr. 170.- + $\frac{\text{peso totale (kg)} \times \text{potenza (kW DIN)}}{500}$
per le automobili sino a kg 3500 e per i motoveicoli a tre ruote oltre i kg 400, peso a vuoto;
fr. 115.- + (6,0 x potenza (kW DIN) per tutti altri veicoli leggeri e monoassi;
fr. 115.- + (11,0 x potenza (kW DIN) per gli autoveicoli pesanti;
fr. 115.- + (fr. 35.- x numero posti a sedere) per gli autobus e gli autosnodati;
- f) fr. 140.- per gli autoveicoli d'epoca;
fr. 100.- per i motoveicoli d'epoca;
- g) fr. 6.- per la speciale autorizzazione di trasportare una seconda persona sul sedile posteriore dei motoveicoli;
- h) fr. 115.- per i rimorchi di autoveicoli leggeri e pesanti;
- i) fr. 700.- per il rilascio della licenza collettiva con targhe professionali per autoveicoli;
fr. 400.- per il rilascio della licenza collettiva con targhe professionali per autoveicoli ad uso limitato;

- l) fr. 200.- per il rilascio della licenza collettiva con targa professionale per motoveicoli e motoleggere;
 - m) fr. 140.- per il rilascio della licenza collettiva con targa professionale per veicoli agricoli, autoveicoli da lavoro e veicoli speciali;
 - n) fr. 140.- per il rilascio della licenza collettiva con targa professionale per i rimorchi;
 - o) fr. 140.- per gli autoveicoli da lavoro (macchine semoventi) e per i veicoli speciali;
 - p) fr. 70.- per gli autoveicoli da lavoro (carri da lavoro), rimorchi da lavoro e speciali;
 - q) fr. 23.- per i rimorchi di motoveicoli e di motoleggere.
- ²Sono esenti dal pagamento dell'imposta i veicoli a motore agricoli.

III. Norma transitoria

La presente legge si applica per la prima volta alle imposte dovute per l'anno 1993 nonché alle successioni apertesi ed alle liberalità eseguite a contare dal 1. gennaio 1993.

IV. Norma finale

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1. gennaio 1993.

